



CONVENZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

UNISANMARCO S.r.l., C.F. 05769440289, rappresentata dal Legale Rappresentante *pro tempore*;

E

ANPIT Territoriale Veneto, C.F. 92264400281, rappresentata dal Legale Rappresentante *pro tempore*;

nel prosieguo, congiuntamente richiamati anche come *Parti*.

PREMESSO CHE:

- **UniSanMarco S.r.l.** è un Ente di formazione che promuove percorsi di alta qualificazione, formazione continua e percorsi universitari, ivi compresi i Corsi di Laurea Triennale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML Vicenza e Belluno), con un modello formativo fortemente orientato al mondo del lavoro, volto a sviluppare competenze tecniche, linguistiche, digitali e trasversali, favorendo così l'occupabilità degli studenti e la loro crescita professionale;
- **UniSanMarco** per questo considera il rapporto tra Formazione e Impresa un elemento essenziale del proprio progetto formativo, anche promuovendo una didattica esperienziale attraverso laboratori, testimonianze aziendali, *project work*, tirocini e ogni altra iniziativa idonea a facilitare il dialogo tra il sistema formativo e l'ambito lavorativo;
- **ANPIT Territoriale Veneto**, quale articolazione territoriale dell'Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario (*Associazione Datoriale riconosciuta quale maggiormente rappresentativa*), rappresenta e tutela gli interessi delle Imprese associate, anche promuovendo iniziative finalizzate alla crescita economica, organizzativa e culturale del tessuto imprenditoriale, nonché allo sviluppo di residenti competenze professionali idonee ad affrontare le odierne trasformazioni del mercato del lavoro;
- **ANPIT Territoriale Veneto** riconosce il valore della formazione e della collaborazione tra Imprese e Sistemi formativi e intende favorire occasioni di incontro tra Studenti e Aziende, rendendosi disponibile a promuovere seminari, testimonianze imprenditoriali, workshop, visite aziendali, tirocini curriculari o extracurriculari, inserimenti formativi, percorsi di orientamento e ogni altra iniziativa utile a favorire l'incontro dei giovani con il mondo del lavoro;
- le Parti riconoscono che la crescita del Territorio si realizza attraverso un investimento continuo nella formazione, nell'innovazione e nello sviluppo del Capitale umano e, pertanto, si impegnano a sostenere percorsi formativi volti a rispondere ai nuovi fabbisogni delle Imprese e della Società;
- le Parti, nell'attuale contesto internazionale di scambio e confronto, riconoscono altresì l'importanza strategica e complementare delle competenze linguistiche, della mediazione linguistica ed interculturale, identificando anche nelle tecnologie digitali e nell'intelligenza artificiale strumenti al servizio della Persona, da utilizzare per favorire una comunicazione più efficace, una maggiore comprensione tra culture diverse e per favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile;
- in particolare, le Parti condividono una concezione della mediazione linguistica che si configuri quale capacità di interpretare i contesti culturali, tecnici, sociali ed economici e di costruire relazioni facilitando il dialogo tra persone, organizzazioni e mercati, mantenendo sempre la centralità della persona quale valore fondamentale di ogni processo di reale sviluppo;

- le Parti ritengono pertanto opportuno avviare una stabile collaborazione finalizzata a promuovere iniziative congiunte di formazione, orientamento, aggiornamento professionale, ricerca, innovazione e sviluppo, a prevalente beneficio degli Studenti, del Territorio, delle Imprese associate e della Collettività.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità della convenzione

La presente Convenzione disciplina una collaborazione finalizzata a promuovere l'accesso delle imprese associate ad ANPIT Veneto e loro dipendenti ai percorsi formativi organizzati da UniSanMarco, favorendo iniziative di aggiornamento professionale, sviluppo delle competenze, formazione continua ed il conseguimento di Diplomi, Qualificazioni e Lauree specifiche.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

UniSanMarco riconoscerà alle imprese regolarmente associate ad ANPIT Veneto ed ai loro dipendenti, uno **sconto pari al 15%** sulle quote di iscrizione ai propri percorsi formativi, salvo diversa indicazione prevista per le singole iniziative.

Lo sconto si applica ai corsi organizzati direttamente da UniSanMarco, compatibilmente con le condizioni economiche previste per ciascun percorso e fatto salvo quanto eventualmente stabilito nei relativi bandi, regolamenti o materiali informativi.

Art. 3 - Condizioni speciali

Le Parti potranno concordare, di volta in volta, altre condizioni di favore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- agevolazioni economiche per specifici percorsi;
- promozioni dedicate alle Imprese associate;
- borse di studio o contributi alla formazione;
- percorsi personalizzati per aziende, gruppi di imprese o di Lavoratori;
- attività formative finanziate o cofinanziate;
- seminari, workshop, webinar ed eventuali convegni organizzati congiuntamente;
- servizi di consulenza, orientamento e sviluppo delle competenze.

Le eventuali condizioni aggiuntive potranno essere disciplinate mediante accordi attuativi, comunicazioni congiunte o concordate specifiche offerte riservate agli Associati ANPIT Veneto e/o ai loro Dipendenti.

Art. 4 - Promozione delle iniziative

Le Parti si impegnano a promuovere reciprocamente le iniziative oggetto della presente Convenzione attraverso i rispettivi canali di comunicazione (siti internet, newsletter, social network, corsi, eventi, incontri con le imprese e ogni altro mezzo ritenuto idoneo).

Ciascuna delle Parti, previo consenso dell'altra Parte e nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale e delle rispettive linee guida di utilizzo, potrà utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente per finalità informative e promozionali connesse all'attuazione della presente Convenzione.

È in ogni caso fatto divieto di utilizzare i loghi per finalità diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, ovvero con modalità idonee a pregiudicare l'immagine, il prestigio o la reputazione dell'altra Parte.

Art. 5 - Referenti

Ciascuna Parte individuerà un Referente incaricato di coordinare le attività previste dalla presente Convenzione e di sviluppare eventuali progetti comuni.

Art. 6 - Durata

La presente Convenzione ha durata di **24 mesi** dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta comunicata da una delle Parti mediante PEC o raccomandata almeno **60 giorni** prima della scadenza.

Art. 7 - Gratuità

La presente Convenzione è stipulata a titolo gratuito e non comporta oneri economici a carico delle Parti, fatti salvi quelli derivanti dagli accordi attuativi o da singole iniziative successivamente concordate.

Ciò premesso, la gratuità della presente Convenzione trova fondamento nella comune volontà delle Parti di perseguire le proprie finalità istituzionali e statutarie, anche promuovendo iniziative comuni volte allo sviluppo della formazione, dell'innovazione, dell'occupazione, del dialogo tra il sistema educativo e il mondo delle imprese e, più in generale, alla crescita culturale, sociale ed economica del Territorio.

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, riconoscono che la collaborazione disciplinata dal presente accordo costituisce concreta attuazione della propria missione e dei principi espressi nei rispettivi Statuti.

Art. 8 - Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a non divulgare le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza della presente Convenzione e di trattare tali informazioni conformemente ai rispettivi Documenti. Le Parti s'impegnano altresì a rendere noti i rispettivi Titolari del Trattamento dei dati sensibili.

Nei limiti richiesti dall'operatività della presente convenzione, ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy e Trattamento dei dati, le Parti provvederanno alla gestione e all'eventuale reciproca trasmissione dei dati di terze parti per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e nel rispetto delle disposizioni di riservatezza di cui al precedente articolo 8.

Art. 9 - Disposizioni finali

La presente Convenzione costituisce un accordo di collaborazione privo di vincoli di esclusiva.

Ogni modifica o integrazione dovrà risultare da atto scritto, da entrambe le Parti sottoscritto.

Per tutto quanto non espressamente quivi previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Padova, 15-09-2026

UniSanMarco S.r.l.

UniSanMarco S.R.L.
P.I. e C.F.: 05769440289
(Unipersonale)

ANPIT Territoriale Veneto

The block contains a handwritten signature in blue ink over a horizontal line, followed by the official logo of ANPIT Veneto. The logo consists of a stylized blue 'C' shape with several dots of varying sizes to its right, and the text 'ANPIT VENETO' in blue capital letters below the 'C'.

